

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.43

Data: 04.05.2018

OGGETTO: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011**

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro, del mese di maggio, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 13,30. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TARSITANO ANNA MARIA	Assessore	SI
ALOIA CRISTINA	Assessore	SI
AMENDOLA ORESTE	Assessore	NO
IN CARICA N. 5	PRESENTI N. 4	ASSENTI N.1

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo, Dott. Ferdinando PIRRI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato,*

sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con le determinazioni n° 10 del 17/4/2018 e 11 del 30/4/2018 del responsabile Finanziario, d'intesa con i responsabili dell'ufficio Tecnico ed Amministrativo hanno dato atto che non vi sono reimputazioni da fare al 31 dicembre 2017 e che il FPV è pari a zero;

Che il revisore in data 27/04/2018 con verbale n 10 esprimeva un parere contrario con numero 6 osservazioni; sulla proposta di deliberazione approvata nella seduta del 30/4/2018 che si inviava al Responsabile dell'Ufficio Finanziario il quale, di concerto con gli altri responsabili provvedeva a rimodulare una nuova determina (**la numero 12 del 30/04/2018**) di riaccertamento recependo in toto le osservazioni del revisore dei conti .

Che nel dettaglio si rappresenta quanto segue :

1) Con riferimento alla prima osservazione del parere del revisore è emerso che a seguito di segnalazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico si rende necessario mantenere un residuo passivo di € 8.881,60 giusta determina n 42 del 13/04/2016, che precedentemente era stato eliminato.

2) Con riferimento alla seconda osservazione del parere del revisore che a seguito della sentenza della corte dei conti n 82/2018 pervenuta in data 23/04/2018 si concorda con la necessità di ricalcolare i saldi al 01/01/2015 e i saldi finali del 2015 , 2016 e 2017 in particolare per quel che riguarda il mancato inserimento del FPV nel 2015; di tale fatto dovrà prendere atto il Consiglio comunale ; solo dalla esatta determinazione e dal cronologia delle annualità si potrà definire il FPV.

Che in maniera prudenziale si ritiene di dover conservare il residuo sul cap 3131/0 anno 2015 per € 61.371,51 quale residuo del finanziamento avuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e non rendicontabile. Facendo altresì notare che la somma iniziale incassata con la reversale n 808 del 09/10/2014 di € 73.755,00 è confluita nel FPV del 2015 , FPV che ora la Corte ci dice di portare in disavanzo nel 2015 e di ripianare in 30 anni , è chiaro che così facendo si vengono a determinare passività per € 73.755,00 + 61.371,51 = € 135.126,51 anzicchè passività per € 85.754,51. Tale problematica verrà affrontata in sede di consiglio per recepire le indicazioni della Corte dei Conti.

Si ripristina il residuo da incassare di € 21.391,84 , per saldo finanziamento a carico della Regione Calabria per riqualificazione edificio asilo nido , giusta comunicazione dell' Ufficio Tecnico .

3) Con riferimento alla terza osservazione del parere del revisore, si conferma quanto predisposto dagli uffici , poiché è stato riscontrato che per il servizio idrico integrato sono stati eliminati nel consuntivo 2016 accertamenti per € 55.586,66 , ben maggiori delle piccole somme eliminate nell'attuale riaccertamento 2017; stesso discorso per la TARI (capitolo 1027) dove si sono riscontrati nel 2015 tagli in entrata per € 30.000,00 e nel 2016 per € 44.000,00 ben superiori alle minime eliminazioni fatte nel 2017. Si da comunque atto che solo dal 2014 tali servizi sono stati coperti al 100% , nelle altre annualità la percentuale era di meno.

4) Con riferimento alla quarta osservazione del parere del revisore è stata sanata anomalia riscontrata in sede di stampa dei prospetti ed in particolare per registrare la differenza di € 190,50 di un residuo passivo già eliminato ma che non era stato classificato come eliminazione derivante dal riaccertamento dei residui ;

5) Con riferimento alla quinta osservazione del parere del revisore il prospetto dei residui attivi del 2017 il quale riporta alla colonna residui iniziali l'importo di € 2.114.775,01 mentre sul conto delle entrate 2017 riporta il valore di € 2.112.490,99 , con una differenza di € 2.284,02 , è stato appurato che tale differenza scaturisce dal riaccertamento anno 2016 in cui a fronte di un residuo anno 2014 sul capitolo 1009 / 0 di € 2.895,73 sono stati incassati € 5.179,75 generando un residuo attivo negativo di – € 2.284,02 (si allega stampe del programma di contabilità)

6) Con riferimento alla sesta osservazione del parere del revisore si provvede alla stampa corretta dei prospetti.

Visto il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 in data 03/04/2018 (*nuovo bilancio di previsione*);

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 40 del 30/4/2018 è stato approvato il riaccertamento dei residui al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

Considerato che alla luce degli atti amministrativi sopra richiamati e per le motivazioni in essi contenute, si rende opportuno e necessario riapprovare il riaccertamento dei residui al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati (all. A);
- b) riepilogo dei riaccertamenti dei residui attivi e passivi AL 31/12/2017 (all B) che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2017 (la legge n. 232/2016) che dispone che il prospetto per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica debba essere allegato alla variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario dei residui approvata dalla Giunta comunale (art. 175, comma 5-bis, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 (all. A);

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Il parere n. 11 del 4.05.2018 del revisore dei conti;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) Di fare proprie le premesse sopra indicate , facendole proprie come parte integrante del presente atto ; e di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario , che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) e B) di cui alla determina 12/2018 quale parte integrante e sostanziale;

2) Di non rendersi necessario apportare al bilancio dell'esercizio 2017 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) alcuna variazione funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati si cui si riportano le risultanze finali:

- di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2017 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 0,00 (zero), di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 0,00

FPV di spesa parte capitale € 0,00

- Considerato che detta fattispecie (re imputazione) non ricorre e che non vi sono residui da re imputare;

3) Di dare atto che *viene* rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 2018/2020;

4) Di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la precedente G. C. n. 40 del 30/4/2018;

4) Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.